



Bruxelles, XXX

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLA DIRETTIVA 2009/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 18 GIUGNO 2009, SULL'UTILIZZAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")². Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"³.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione degli operatori economici attivi nel settore alimentare dell'utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, le norme dell'Unione nel settore dell'utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. Le conseguenze nei vari settori della normativa unionale in materia di utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali sono, in particolare, le seguenti.

A norma dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 2 della direttiva 2009/54/CE, le acque possono essere commercializzate come acque minerali naturali nell'Unione europea solo alle seguenti condizioni:

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono tuttora in corso.

² A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

³ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

- per le acque estratte dal suolo di uno Stato membro, se sono riconosciute dall'autorità responsabile di tale Stato membro quali acque minerali naturali conformi alla direttiva 2009/54/CE;

- per le acque estratte dal suolo di uno Stato terzo, se sono riconosciute dall'autorità responsabile di uno Stato membro quali acque minerali naturali conformi alla direttiva 2009/54/CE.

Ne consegue che a decorrere dalla data del recesso:

- le acque attualmente estratte dal suolo del Regno Unito e da esso riconosciute come acque minerali naturali saranno considerate estratte dal suolo di un paese terzo e non dovrebbero più essere autorizzate per l'importazione nell'Unione europea, a meno che non siano riconosciute come tali dall'autorità responsabile di un altro Stato membro;

- le acque attualmente estratte dal suolo di un paese terzo e riconosciute come acque minerali naturali dall'autorità responsabile del Regno Unito non dovrebbero più essere autorizzate per l'importazione nell'Unione europea, a meno che non siano riconosciute come tali dall'autorità responsabile di un altro Stato membro.

Il [sito web](#) della Commissione sulla salute e la sicurezza alimentare riporta informazioni generali sulle norme relative all'utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali. Se necessario, tali pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Salute e sicurezza alimentare